

**DECRETO LEGGE 18/2020 “CURA ITALIA” SINTESI SULLE
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LORO
DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI PARASUBORDINATI,
A CURA DEL DIPARTIMENTO SINDACALE E CONSULENZA
DEL LAVORO CNA TORINO**

Nell'ambito dei diversi provvedimenti contenuti del Decreto Legge 18/2020, ci soffermeremo ad analizzare le misure di sostegno alle imprese ed ai loro dipendenti.

L'intento del Governo è quello di garantire a tutti i datori di lavoro, la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per consentire alle Imprese di fronteggiare il calo del lavoro o addirittura il fermo dell'attività. Al pari si prefigge di garantire ai lavoratori dipendenti tutele per mitigare gli effetti negativi del calo del lavoro genericamente diffuso.

Di seguito analizziamo dunque i provvedimenti contenuti nel decreto 18/2020, cosiddetto CURA ITALIA.

Elenco degli strumenti a disposizione di Imprese e Lavoratori dipendenti e collaboratori parasubordinati, contraddistinti dall'articolo del D.L., attraverso il quale vengono regolamentati.

- 1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO art. 19;
- 2) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA art.22;
- 3) INTERRUZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E OPZIONE PER QUELLA ORDINARIA SPECIALE art.20;
- 4) RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E OPZIONE PER L'ASSEGNO ORDINARIO art. 21;
- 5) INDENNITA' PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA art 27;
- 6) INDENNITA' PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI art.29;
- 7) INDENNITA' PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO art.38;
- 8) LAVORO AGILE art. 39;
- 9) LICENZIAMENTI art. 46;
- 10) PERMESSI E CONGEDI art. 23 e 24;
- 11) QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA art. 26;
- 12) PREMIO UNA TANTUM AI DIPENDENTI art. 63.

Relativamente agli ammortizzatori sociali, è opportuno premettere che la scelta tra quelli a disposizione è effettuata in relazione all'inquadramento contributivo e/o alla dimensione aziendale. Sarà nostra cura individuare il trattamento utilizzabile per far fronte alle esigenze del datore di lavoro.

- 1) CIGO (CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA) e FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE). I datori di lavoro che sospendono o riducono

l'attività lavorativa per cause imputabili all'emergenza sanitaria da COVID - 19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale oppure l'assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino ad un massimo di 9 settimane ed in ogni caso non oltre il mese di agosto 2020. La causale specificamente creata è **“EMERGENZA COVID-19”**

In considerazione della specificità della richiesta di intervento, è esclusa la verifica della sussistenza dei requisiti.

In deroga a quanto normalmente previsto, le domande possono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione del lavoro. La prevista procedura di informazione e consultazione sindacale e di esame congiunto può essere svolta telematicamente entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta.

Dell'intervento potranno beneficiare i soli lavoratori che risultano in forza alla data del 23/02/2020, restano pertanto esclusi quelli assunti successivamente.

In via eccezionale e solo fino al perdurare dell'emergenza, l'assegno ordinario (garantito dal FIS alle sole aziende con più di 15 dipendenti) può essere richiesto anche dalle imprese che occupano più di 5 dipendenti. Può essere richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

Inoltre è previsto un intervento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'artigianato F.S.B.A, che sintetizziamo di seguito.

A fronte del pesante impatto che l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 sta avendo sulle attività economiche delle imprese e conseguentemente sull'occupazione dei lavoratori artigiani, il 26 febbraio 2020 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL hanno firmato un Accordo interconfederale che prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), che eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

L'accordo ha carattere transitorio, per la durata dell'emergenza, e in ogni caso comporterà l'erogazione di prestazioni fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziare nella misura dell'80% della retribuzione persa.

La nuova prestazione riguarda l'intero territorio nazionale e potranno accedervi le imprese artigiane aderenti a EBNA/FSBA.

- 2) **CIGD CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.** Per i datori di lavoro e loro dipendenti che ordinariamente non possono beneficiare di trattamenti a sostegno del reddito (ad es. imprese sotto i 5 dipendenti), è concessa l'integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 23/02/2020 nei limiti delle risorse messe a disposizione. L'accesso all'ammortizzatore in deroga è subordinato all'accordo concluso anche in via telematica con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le domande devono essere presentate alle Regioni che le approveranno in ordine cronologico di arrivo. Alla data odierna siamo in attesa di ricevere istruzioni da parte dell'ente Regione. E' previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

- 3) **CIGS INTERRUZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E OPZIONE PER QUELLA ORDINARIA.** Tutte le imprese che alla data del 23/02/2020 stanno beneficiando del trattamento CIGS, possono presentare la domanda per la cassa integrazione ordinaria per un periodo massimo di 9 settimane. L'esercizio dell'opzione, sospende il trattamento CIGS.

- 4) **RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E OPZIONE PER L'ASSEGNO ORDINARIO.** Tutte le imprese che alla data del 23/02/2020 stanno beneficiando dell'assegno di solidarietà, possono presentare domanda per l'assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane. L'esercizio dell'opzione, sospende il precedente trattamento.

- 5) **INDENNITA' PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.** Per il solo mese di marzo 2020, è prevista una provvidenza straordinaria in favore di lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere al 23/02/2020. L'importo pari ad euro 600,00, non concorre alla formazione del reddito e verrà erogato previa presentazione di apposita domanda con modalità e nei termini che l'INPS comunicherà con apposita circolare.
- 6) **INDENNITA' PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI.** I lavoratori dipendenti che per cause indipendenti dalla loro volontà hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 (18/03/2020), che non abbiano rapporti di lavoro e che non percepiscano pensioni, hanno diritto ad una indennità per il solo mese di marzo di euro 600,00. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e verrà erogato previa presentazione di apposita domanda con modalità e nei termini che l'INPS comunicherà con apposita circolare.
- 7) **INDENNITA' PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.** I lavoratori iscritti al FPLS, previa apposita richiesta, hanno diritto ad una indennità pari ad euro 600,00 per il solo mese di marzo. L'erogazione è riservata ai richiedenti che non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che non percepiscano pensione e che abbiano maturato almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, che non abbiano un reddito superiore a euro 50.000,00. Tale importo non concorre alla formazione del reddito.
- 8) **LAVORO AGILE.** Al fine di contenere il contagio, il Governo ha ritenuto opportuno incentivare il lavoro agile o smart working, limitando al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori. All'uopo è stata istituita una procedura telematica semplificata di denuncia preventiva della prestazione da casa. I datori di lavoro pertanto potranno disporre tale modalità, tutte le volte che lo riterranno opportuno anche ai fini della sicurezza sanitaria. Per l'attivazione del lavoro agile, fino al perdurare dell'emergenza non è richiesto l'accordo tra le parti. Fino al 30 aprile 2020 hanno diritto a richiedere il lavoro agile, a patto che sia compatibile con la prestazione svolta, anche i lavoratori

disabili nonché i lavoratori che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una persona con disabilità.

- 9) **LICENZIAMENTI**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL è fatto divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo per 60 giorni. Sono anche sospese le procedure di licenziamento non esperite ma avviate successivamente al 23/02/2020. Per quanto attiene invece i licenziamenti individuali, i datori di lavoro, a prescindere dalla dimensione aziendale, non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, dall'entrata in vigore del DL e per i 60 giorni successivi.
- 10) **PERMESSI E CONGEDI**. I lavoratori dipendenti con figli di età inferiore a 12 anni, anche se affidatari, hanno diritto alla fruizione di particolari congedi istituiti per contenere i disagi creati dalla chiusura delle scuole. Il congedo può essere fruito alternativamente fra i due genitori in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di 15 giorni. L'indennità posta interamente a carico dell'INPS è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo i criteri previsti per la generalità dei congedi parentali. I dipendenti delle imprese artigiane iscritte al FSBA, possono chiedere l'integrazione fino al raggiungimento dell'80%. I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, possono astenersi per il periodo di sospensione delle attività scolastiche senza tuttavia vedersi riconosciuto il diritto ad alcuna indennità. In alternativa ai congedi indennizzati, i lavoratori potranno richiedere un bonus per il pagamento di servizi di assistenza ai figli di età inferiore a 12 anni, nel limite massimo di 600,00 euro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici. I dipendenti che assistono figli o parenti entro il terzo grado, portatori di handicap grave, oltre ai previsti 3 giorni (L 104), spettano ulteriori 12 giorni, nel limite massimo di euro 1.000,00.
- 11) **QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA**. I dipendenti sottoposti alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, hanno diritto al trattamento di malattia. Il diritto è riconosciuto previa presentazione di apposita certificazione medica, attestante il provvedimento sanitario.

12) PREMIO UNA TANTUM AI DIPENDENTI. I dipendenti, il cui reddito complessivo per l'anno 2019, non sia superiore a 40.000,00 euro, che nel corso del mese di marzo hanno prestato la loro attività presso l'abituale luogo di lavoro, hanno diritto ad un premio pari ad euro 100,00. Il premio sarà comunque riproporzionato alle giornate di effettiva presenza in azienda. Tale importo non concorre alla formazione del reddito. L'erogazione avverrà automaticamente con la busta paga di aprile.

L'APPLICABILITA' DI GRAN PARTE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA ALL'EMANAZIONE DI CIRCOLARI ESPLICATIVE E CHIARIMENTI INTERPRETATIVI. SI TENGA ALTRESI' CONTO CHE IL DECRETO 18/2020 PASSERA' ALLE DUE AULE DEL PARLAMENTO, CHE IN SEDE DI CONVERSIONE POTREBBERO MODIFICARLO SOSTANZIALMENTE.